Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

(Legge sulle banche, LBCR)

(Rafforzamento della protezione dei depositanti)

Modifica del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 novembre 2008¹, decreta:

I

La legge sulle banche dell'8 novembre 1934² è modificata come segue:

Art 37abis Pagamento immediato

- ¹ I depositi ai sensi dell'articolo 37b capoverso 1^{bis} vengono pagati immediatamente, fuori dalla graduatoria ed escludendo qualsiasi compensazione, con gli attivi disponibili.
- ² L'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) fissa nei singoli casi l'importo massimo dei depositi pagabili immediatamente. Essa tiene conto dell'ordine degli altri creditori secondo l'articolo 219 LEF3.

Art. 37b cpv. 1bis. 4 e 5

- ^{1bis} I depositi che non sono al portatore, comprese le obbligazioni di cassa, depositati presso una banca a nome del depositante, sono collocati, sino all'importo massimo di 100 000 franchi per creditore, nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF4.
- ⁴ I crediti delle fondazioni bancarie riconosciute come istituti di previdenza secondo l'articolo 82 della legge federale del 25 giugno 1982⁵ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, e i crediti delle fondazioni di libero passaggio riconosciute come istituti di libero passaggio secondo la legge del 17 dicembre 1993⁶ sul libero passaggio sono considerati depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati. Essi sono privilegiati sino all'importo massimo fissato nel capoverso 1bis, indipendentemente dagli altri depositi dei singoli intestatari della previdenza e dei singoli assicurati.
- FF 2008 7659
- 2 RS 952.0
- RS 281.1
- RS 281.1
- 5 RS 831.40
- RS 831.42

55 2008-2630

Legge sulle banche RU 2009

⁵ Le banche devono detenere costantemente crediti coperti in Svizzera o altri attivi situati in Svizzera in ragione del 125 per cento dei loro depositi privilegiati. La FINMA può aumentare questa quota e in casi giustificati può concedere deroghe; concede deroghe in particolare agli istituti che, a causa della struttura delle loro attività, dispongono di una copertura equivalente.

Art. 37h cpv. 1bis e 3 lett. bbis

^{1 bis} Le banche si impegnano a garantire i depositi privilegiati conformemente all'articolo 37*b* capoverso 1^{bis} presso le succursali svizzere. Le banche che possiedono tali depositi sono obbligate ad aderire a tal fine all'autodisciplina delle banche.

³ L'autodisciplina è approvata se:

bbis. prevede un importo massimo di 6 miliardi di franchi per tutti gli impegni contributivi in sospeso;

П

Disposizione transitoria della modifica del 19 dicembre 2008

Gli articoli 37*a*, 37*b* capoverso 1 e 37*h* capoversi 1 e 3 lettera b sono sospesi per il periodo di validità della presente modifica.

Ш

¹ La presente legge è dichiarata urgente conformemente all'articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale⁷; sottostà al referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008

-8-- -, -> -------------

Il presidente: Alain Berset Il segretario: Philippe Schwab Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008

La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

² Entra in vigore il 20 dicembre 2008 con effetto sino al 31 dicembre 2010.